

COMUNE DI CAMPO CALABRO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)



REGISTRO DELIBERE
N. 17 del 28/02/2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Accordo tra il Comune di Campo Calabro e il Comune di Brancaleone per l'utilizzazione a tempo determinato e parziale del dipendente del Comune di Campo Calabro, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. n.311/2004.

L'anno **duemiladiconnove**, il giorno **28** del mese di **febbraio** alle ore **20,00** nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
- REPACI ROCCO ALESSANDRO	SINDACO	SI	
- IDONE ALBERTO	VICE – SINDACO	NO	
- BARRESI GIUSEPPE	ASSESSORE	SI	
- CAPPELLERI ANNALISA	ASSESSORE	NO	
- MALARA MARIANNA	ASSESSORE	SI	
TOTALE PRESENZE		3	2

Verbalizza il Segretario Comunale **Dott.ssa Grazia Daniela Ferlito**

Assume la Presidenza il Sindaco Dott. REPACI Rocco Alessandro il quale:

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art 49 c. 1° e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s. m. i. :

Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere **FAVOREVOLE** per quanto riguarda la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile del servizio economico-finanziario ha espresso parere **FAVOREVOLE** per quanto riguarda la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria;

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota prot n. 3 del 2.01.2019 del Comune di Brancaleone con cui è stata richiesta l'autorizzazione all'utilizzazione del dipendente, Serio Luigi - Categoria B, responsabile d'area tecnica, a svolgere la propria attività lavorativa, fuori dal normale orario di lavoro, per n. 12 ore settimanali.

Dato atto che il dipendente, Serio Luigi si è dichiarato disponibile a svolgere attività di lavoro presso il Comune di Brancaleone, fuori dal proprio orario di lavoro, nei limiti consentiti dalla legge;

Dato atto che lo stesso dipendente ha dichiarato, altresì, di non essere a conoscenza di alcuna situazione di conflitto di interesse, ancorché potenziale, tra l'attività da svolgere e quella assegnata in qualità di dipendente pubblico;

Richiamata, altresì, la previsione di cui all' art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000, abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall' Amministrazione di provenienza";

Visto l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

Visto il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo cui: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

Visto la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;

Vista la disposizione di cui all'art. 53 del Decreto Lgs. N. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali";

Visto il parere del Consiglio di Stato – Sezione I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni – Autonomie locali del 14.09.2000);

Riconosciuta la propria competenza in merito;

Ritenuto di potersi esprimere positivamente nell'ottica del principio di collaborazione tra istituzioni pubbliche;

Vista la nota n.s. prot. n. 2417 del 13/02/2019 con cui il comune di Brancaleone trasmette lo schema di accordo tra i due Enti per l'utilizzo del dipendente;

Atteso che tale schema è stato modificato da parte di questo Ente al fine meglio specificare alcuni aspetti normativi e organizzativi;

Ritenuto, pertanto, opportuno concedere l'autorizzazione dando atto che:

- le attività dovranno essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro stabilito dal Comune per il proprio personale;

- l'organizzazione dell'attività dovrà essere articolata in modo da non arrecare pregiudizio al servizio svolto dal dipendente presso questo ente;

- in caso di necessità, il Comune, al fine di garantire il funzionamento dei propri servizi, potrà in ogni momento, con adeguato preavviso, revocare l'autorizzazione data;

- la stessa autorizzazione è concessa per mesi sei;

Visto il vigente Statuto Comunale; Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

Vista la normativa vigente in materia.

Con voti unanimi favorevolmente espressi nei modi di legge

DELIBERA

La narrativa forma parte integrale e sostanziale del presente atto e quivi si intende richiamata e approvata;

Di approvare lo schema di accordo tra il comune di Campo Calabro e il comune di Brancaleone per l'utilizzazione a tempo determinato e parziale del dipendente del comune di Campo Calabro, ai sensi dell'art 1 comma 557 della L n 311 / 2004;

Di autorizzare il sig Serio luigi F., assegnato all'area tecnica- manutentiva, cat B, dipendente a tempo pieno ed indeterminato, a svolgere attività lavorativa, per un numero massimo di 12 ore settimanali, presso il Comune di Brancaleone fuori dal proprio orario di lavoro, fatte salve le prioritarie esigenze di servizio;

Di dare atto che la suddetta autorizzazione ha la durata di sei mesi, con decorrenza a far data dalla sottoscrizione dell'accordo;

Di dare atto che, l'incarico autorizzato non potrà comportare annualmente un compenso lordo superiore a 1/3 (un terzo) del trattamento economico fondamentale lordo spettante;

Di dare atto che la presente autorizzazione comporterà l'inserimento del citato dipendente nella banca dati dell'anagrafe delle prestazioni;

Di dare atto che il Comune di Brancaleone dovrà comunicare a questo Ente i compensi erogati secondo i termini e le modalità di cui all'art. 53, comma 11 del D.lgs 165/01;

Di dare mandato al Responsabile dell'area amministrativa di inserire la presente autorizzazione nella sezione "Amministrazione trasparente"- sotto sezione "incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti";

Di trasmettere il presente atto deliberativo al Comune di Brancaleone, al Responsabile dell'Area amministrativa e al dipendente Serio Luigi F.;

Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio on line;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL n. 267/2000.

**SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI CAMPO CALABRO E IL COMUNE DI BRANCALEONE
PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE
DI CAMPO CALABRO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N.311/2004.**

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì _____ del mese di _____ in _____

TRA

Il Comune di Campo Calabro con sede in Piazza dei Martiri di Nassiriya CF 00250760808, rappresentato dal Sindaco Dott. Rocco Alessandro Repaci, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ente, autorizzato con Deliberazione G.C..... n..... del _____, esecutiva a norma di legge;

E

Il Comune di Brancaleone con sede in via Regina Margherita CF 81001870807, rappresentato dalla Commissione Straordinaria Meloni- Mottola -Giusto, domiciliati per la carica presso la sede dell'ente, autorizzata con Deliberazione n. ____ del _____, esecutiva a norma di legge;

e con il consenso del dipendente

sig. Serio Luigi F., nato a il C.F.residente a
.....vian.

Premesso

che con deliberazione della Giunta comunale n. del _____ e con deliberazione della Commissione straordinaria n. ____ del _____, si è stabilito:

Di disporre l'utilizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 92, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, 1, c. 58 bis, della L. 662/1996, 4, c. 7, CCNL 14.09.2000 e, secondo i principi espressi per gli enti locali di piccole dimensioni, della legge n. 311/2004, del sig. Serio Luigi F., dipendente del Comune di Campo Calabro con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Categoria B, Posizione economica B3, presso l'Area tecnica di questo Comune per un numero di ore settimanali pari a 12 (dodici).

Di approvare lo schema di accordo tra il Comune di Brancaleone e il Comune di Campo Calabro, disciplinante lo svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente Serio Luigi F., Categoria B, presso il Servizio tecnico del Comune di Brancaleone, per la durata di sei mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo.

Tanto premesso, con il presente accordo si conviene quanto segue:

Art.1

(Oggetto e finalità)

Il presente accordo ha per oggetto l'utilizzazione del sig. Serio Luigi F., dipendente a tempo indeterminato del Comune di Campo Calabro con la qualifica professionale di Collaboratore tecnico, Cat. B Posizione Economica B3, presso il Comune di Brancaleone.

Al funzionamento utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

Art.2

(Tempo di lavoro in distacco)

Le prestazioni lavorative del dipendente individuato nel precedente art. 1 non potranno eccedere il limite di quarantotto ore, quale durata massima dell'orario settimanale di lavoro, così come previsto dall'art.4, comma 2 del D. Lgs 8/4/2003, n. 66 e sono articolate in modo da assicurare la presenza dello stesso presso il Comune di Brancaleone per un numero di 12 ore settimanali, prestate al di fuori dell'orario di lavoro presso il comune di Campo Calabro presumibilmente nelle giornate di mercoledì giovedì e venerdì pomeriggio. Qualora dovessero insorgere diverse esigenze in merito all'articolazione oraria il Comune di Campo Calabro comunicherà al Comune di Brancaleone la diversa articolazione.

Il presente accordo potrà essere risolto in qualsiasi momento a richiesta anche di una sola delle parti, previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art.3

(Gestione del personale distaccato)

I due enti concordano che:

- il periodo di riposo giornaliero e settimanale, dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- le ferie annuali, che dovranno essere fruito dal dipendente nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il godimento continuativo di almeno due settimane continuative nel periodo 1 giugno - 30 settembre.

I singoli giorni, o periodi continuativi di congedo, saranno autorizzati dal Comune di Campo Calabro, previa intesa con il Comune di Brancaleone, al quale verrà comunicata, dall'ufficio personale dell'ente di provenienza la concessione del congedo feriale; la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo nei due Enti. Alla concessione dei congedi e dei permessi si applica la stessa disciplina prevista per le ferie, previo accordo tra gli enti.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Campo Calabro, ove necessario, rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due enti, il dipendente comunicherà lo stato di malattia anche al Comune di Brancaleone.

Il Comune di Brancaleone utilizzerà il dipendente Serio Luigi F. nell'ambito dei servizi tecnici dell'Ente.

La gestione del rapporto di lavoro del dipendente resta di competenza del Comune di Campo Calabro, titolare del rapporto stesso.

Art.4

(Trattamento economico)

Il trattamento economico spettante al dipendente in utilizzazione è pari al trattamento economico previsto dal CCNL del comparto per la categoria di appartenenza (B), commisurato alle n. 12 ore settimanali che presterà presso questa Amministrazione comunale, oltre la 13^a mensilità, indennità integrativa speciale, indennità di comparto, assegno nucleo familiare ed indennità spettanti ai termini del CCNL, di legge e disposizioni interne dell'Ente.

Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge fiscali, previdenziali ed assicurative. Il compenso al Dipendente viene erogato direttamente dal Comune di Brancaleone, mediante l'elaborazione di autonomo cedolino di stipendio.

Il trattamento economico accessorio verrà corrisposto alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art.5

(Funzioni)

Al dipendente è attribuito il compito di gestire i procedimenti amministrativi afferenti il settore tecnico che saranno assegnati allo stesso dal proprio responsabile di settore.

Lo stesso assicurerà la propria migliore diligenza ed esperienza, al fine di collaborare con l'Amministrazione comunale secondo le capacità e l'impegno proprio della professione esercitata.

Le funzioni da svolgere presso il Comune di Brancaleone si identificano con quelle del profilo di appartenenza.

Art.6

(Durata dell'accordo)

Il presente accordo avrà durata di sei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Art.7

(Disposizioni generali e finali)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa legislativa, regolarmente e contrattualmente vigente in materia.

Campo Calabro, data

Brancaleone, data

Per il Comune di Campo Calabro

Il Sindaco

Per il Comune di Brancaleone

La Commissione straordinaria

Per accettazione

Il dipendente

AREA AMMINISTRATIVA
Regolarità tecnica e attestazione regolarità
e correttezza azione amministrativa

FAVOREVOLE
Napolitano Francesca




AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Regolarità contabile e attestazione copertura
finanziaria

FAVOREVOLE
Dott. Romeo Domenico

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Repaci Rocco Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Grazia Daniela Ferlito

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal -----

14 MAR. 2019

IL RESPONSABILE
Lofaro Giovannina

TRASMISSIONE

Ai capigruppo consiliari (Art. 125 del T.U.E.L.), giusta nota Prot. 3778 del **14 MAR. 2019**

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione:

È DIVENUTA ESECUTIVA essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L.;

E' DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10 consecutivi non essendo soggetta a controllo necessario o eventuale (art. 134, comma 3, del T.U.E.L.);



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Grazia Daniela Ferlito